

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (D. Lgs n. 22/2015)

Il 20 febbraio 2015 il Governo ha adottato in via definitiva il decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della L. n. 183 del 2014.

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl). La nuova disciplina vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015. I destinatari della nuova indennità sono i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro, con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.

La NASpl è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: i) siano in stato di disoccupazione; ii) possano far valere, nei quattro anni precedenti, almeno 13 settimane di contribuzione; possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpl è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale. La NASpl sostituisce le prestazioni di ASpl e miniASpl, previste dalla normativa vigente.

La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia inferiore all'importo di 1.195 euro (valore per il 2015 e annualmente rivalutabile), l'indennità è pari al 75 per cento della retribuzione. In caso sia superiore, l'indennità è incrementata del 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.195 euro di soglia. L'ammontare dell'indennità non può comunque eccedere l'importo massimo mensile di 1.300 euro (rivalutato ogni anno). L'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La durata della prestazione è pari al numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 2017 la durata della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane.

La domanda per accedere alla NASpl debba essere presentata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; la NASpl spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

L'erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale. Ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'indennità alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo saranno descritte dal decreto legislativo attuativo del Jobs Act in materia di politiche attive sul lavoro.

Il lavoratore ha la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, della NASpl al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperative.

Viene disciplinata la compatibilità e la cumulabilità della NASpl con un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Il lavoratore il quale instauri mentre sta beneficiando della NASpl, un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (ossia 8.000 euro) decade dalla prestazione. Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro sia inferiore a 6 mesi la prestazione è sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore instauri, mentre sta beneficiando della NASpl, un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale inferiore a 8.000 euro, egli ha diritto al mantenimento della prestazione in misura ridotta (riduzione pari all'80 per cento del reddito previsto), a condizione che comunichi entro un

mezzo all'INPS l'inizio dell'attività e il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI). Il diritto al mantenimento della prestazione, sebbene in misura ridotta, vale anche per il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di essi, a condizione che il reddito residuo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Nel caso in cui il lavoratore intraprenda, mentre sta beneficiando della NASpI, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da cui derivi un reddito annuale inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (i.e. 4.800 euro), l'indennità è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto. Per il periodo di fruizione dell'indennità sono riconosciuti contributi figurativi nel limite di 1,4 volte la misura massima mensile per l'anno in corso della NASpI.

Le cause di decadenza dalla NASpI, sono: i) perdita dello stato di disoccupazione; ii) inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale, senza provvedere alle comunicazioni richieste; iii) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; iv) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI); v) violazione delle regole di condizionalità legate alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale.

Assegno di disoccupazione (Asdi). Viene introdotto, in via sperimentale per il 2015, l'assegno di disoccupazione destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpI per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno. Tali lavoratori sono così individuati: i) appartenenti a gruppi familiari in cui sono presenti minori; o ii) avere un'età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico). L'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi e il suo importo è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita e, comunque, non superiore all'assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari. L'assegno è in ogni caso erogato entro il limite delle risorse assegnate al fondo appositamente istituito nello stato di previsione del MLPS pari a 400 milioni (200 milioni per il 2015 e 200 milioni per il 2016).

Disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll). Viene introdotta una nuova indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In via sperimentale per il 2015 e per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi durante il 2015, l'INPS riconosce ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, la nuova indennità di disoccupazione mensile (Dis-Coll). Il beneficio presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Come per la NASpI, l'importo è pari al 75 per cento del reddito medio mensile non può comunque superare 1.300 euro. L'indennità diminuisce del 3 per cento a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e di riqualificazione professionale. Per i periodi di fruizione dell'indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Contratto di ricollocazione. La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo per le politiche attive istituito dall'art.1, co.215, della L. n. 147/2013, con una dotazione di €18 milioni per l'anno 2015 e di €20 milioni per il 2016. Viene inoltre conferita l'ulteriore somma di €32 milioni proveniente dal gettito relativo al contributo di cui all'art.2, co.31, della L. n. 92/2012. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi a favore dei soggetti licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, i quali hanno diritto a ricevere dal centro per l'impiego territorialmente competente un voucher, che rappresenta una dote individuale di ricollocazione. Presentando il voucher a un'agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede: i) il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell'Agenzia per il Lavoro; ii) il diritto del lavoratore alla

realizzazione da parte dell'agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico; iii) il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'Agenzia nelle iniziative da essa predisposte. L'ammontare del *voucher* è proporzionato al profilo personale di occupabilità e l'Agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto.